

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2830)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3252)*

**d'iniziativa dei deputati CERUTI Carlo, NANNINI, GHIO
e DE LEONARDIS**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

**Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.